

Segretario Fondazione Città di Senigallia

Da: Federico Pellegrini <federico.pellegrini@bcpassociati.it>
Inviato: lunedì 20 settembre 2021 10:01
A: Segretario Fondazione Città di Senigallia
Oggetto: Appello Fondazione avverso sentenza 1218/2016 pronunciata dalla CTP di Ancona il 19.06.2016
Allegati: 1023 2021.pdf

Buongiorno,

la presente per informarvi che il 06/09/2021 la CTR di Ancona ha purtroppo respinto l'appello a suo tempo presentato dalla Fondazione Città di Senigallia con conseguente condanna alle spese .

Faccio presente che a mio sommosso giudizio, che potrà eventualmente trovare riscontro in sede ricorso per Cassazione ove la Fondazione intendesse coltivare ulteriormente il contenzioso, la sentenza appare criticabile sotto taluni profili motivazionali e di merito che sono a disposizione per discutere.

Resto pertanto in attesa di colloquio con i vertici dell'ente al fine di pervenire ad una decisione tenuto conto che in assenza di notifica il termine di impugnazione della sentenza è di sei mesi decorrenti dal giorno del deposito.

Cordiali saluti

F Pellegrini

--

--

bcpassociati

Bossoletti Cimarelli Pellegrini & Associati

Società Tra Professionisti Multidisciplinare a.r.l.

Area fiscale societaria e bilancio - Senigallia

Via Abbagnano 3 – 60019 Senigallia

t +39 071 79 10 81 f +39 071 79 10 840

email federico.pellegrini@bcpassociati.it



Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR- e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail.

Confidentiality Notice – This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General Data Protection Regulation 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MARCHE

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | CAPORUSSO | FRANCESCO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BASCUCCI | SANTE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | GIANFELICE | ANNALISA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2106/2016
depositato il 19/12/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 1218/2016 Sez:3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di ANCONA
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE ANCONA
VIA PALESTRO, 15 60100 ANCONA

proposto dall'appellante:
FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA
VIA PISACANE N 32 60019 SENIGALLIA AN

difeso da:
PELLEGRINI DOTT. ANTONIO E FEDERICO
VIA VILLANOVA MONTIGNANO 43/A 60019 SENIGALLIA AN

Atti impugnati:
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2011/003/OR/000000728/0/001 REGISTRO 2011

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 2106/2016

UDIENZA DEL

05/07/2021 ore 09:30

N°

1023/2021

PRONUNCIATA IL:


5/7/2021

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

6 SET. 2021

Il Segretario

D.ssa MANUELA SAMMARCO



Con atto regolarmente depositato veniva proposto appello a questa Commissione Tributaria avverso la sentenza n. 1218/03/2016, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, che rigettava il ricorso presentato contro l'avviso di liquidazione, con il quale venivano richieste le imposte di registro, relative ad una ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona, con la quale la Società Autostrade veniva obbligata al pagamento di una consistente somma per l'espropriazione di terreni per pubblica utilità.

L'appellante contestava la sentenza impugnata, in quanto il primo Giudice non aveva tenuto conto delle contestazioni mosse all'atto impugnato riguardanti la carenza di motivazione.

Sollevando eccezioni in merito alla quantificazione del tributo imposto, in quanto Ente non commerciale, ed al tributo richiesto anche per la quota di competenza dell'altra parte citata nell'ordinanza di cui sopra, concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello.

L'appellato si costituiva in giudizio con controdeduzioni, difendendo la sentenza impugnata e contestando quanto riportato nell'atto di appello, concludeva chiedendone il rigetto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e non merita, quindi, di essere accolto.

Va, preliminarmente, rilevato che la sentenza impugnata non merita di essere riformata, in quanto il primo Giudice ha dimostrato di aver ben compreso le contestazioni sollevate, all'atto impugnato in prime cure, dalla parte privata, esprimendo in manie

ra adeguata il proprio convincimento.

Infatti l'eccezione relativa alla carenza di motivazione è destituita del benchè minimo fondamento: sia perchè la ricorrente ha dimostrato di ben conoscere le richieste avanzate dall'Agenzia delle Entrate, argomentando, in maniera approfondita, il ricorso introduttivo; sia perchè, come ritenuto dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che "Venendo alle questioni di merito, ed ancor prima alla invocata carenza di motivazione dell'atto, il Collegio ritiene che la P. A. ha ampiamente assolto all'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione ... ed irrogazione delle sanzioni, atteso che in esso sono riportati tutti gli elementi volti a consentire al contribuente di individuare in base a quale criterio l'amministrazione ha adottato un determinato tipo di provvedimento teso ad una ripresa fiscale, anche nel rispetto della Legge 212/00".

Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che: «Il requisito motivazionale dell'accertamento, ai sensi dell'art. 42, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, esige oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio d'impugnazione dell'atto riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cassazione civile, sez. trib. 21 novembre 2001 n. 14700)».

Anche per quanto riguarda il merito della controversia, l'appello non può essere accolto.

Infatti l'atto impugnato deriva da una ordinanza, emessa dal Tribunale di Ancona, sottoposta a registrazione, indipendentemente dal fatto che tale atto ha prodotto o meno i suoi effetti.

Il fatto che l'odierna appellante ha emesso fattura, anche se Ente non commerciale, sottoposta ad IVA, è influente ai fini della presente decisione: sia perchè tale tributo è un'imposta neutra che grava solo sul contribuente finale che, nel caso di specie, non sussiste; sia perchè si è trattato di una indennità di esproprio che non può essere ricondotta ad attività di impresa, ma a smobilizzo di beni patrimoniali.

D'altro canto la stessa appellante, fino al periodo d'imposta in questione, non ha mai presentato la prescritta dichiarazione ai fini IVA.

Infine, non certo per importanza, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.P.R. 131/1986, «sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti ... in causa», pertanto, come meglio ritenuto anche dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 2108/2005, non ha alcuna «rilevanza il fatto che si tratti di parte attrice o convenuta o che sia risultata soccombente o vittoriosa nel giudizio.

Per i motivi di cui sopra l'appello è infondato e va, di conseguenza, rigettato, con condanna della parte privata al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi € 10.000,00.

Così deciso in Ancona il giorno 05 luglio 2021

Il Presidente Relatore
Dott. Francesco Caporusso



